

n. 22407/2002 R.G.



Cont.	328A/2008
Fesp.	2599/2008

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**il TRIBUNALE di MILANO**

**in composizione monocratica**

**Sezione IV civile**

**Giudice Giovanni Rollero**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 23 ottobre 2007 ed introitata per la decisione in data 9 febbraio 2008, promossa

DA

[redacted] C.F. [redacted]

[redacted] C.F. [redacted]

elettivamente domiciliati in via Cimarosa nr. 11, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Mario Adamo, che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione,

**ATTORI**


CONTRO

[redacted] C.F. [redacted] elettivamente domiciliata in viale Caldara nr. 24/A, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Maria Cristina Andreozzi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Angelo Morrone del Foro di Monza, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

**CONVENUTA**

**Oggetto:** donazione modale

**Conclusioni:** come da fogli allegati



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla figlia [REDACTED], i coniugi [REDACTED] [REDACTED] esponevano che:

- con distinti atti di donazione, entrambi in data 6 maggio 1991, la sig.ra [REDACTED] aveva ceduto ai figli [REDACTED] e [REDACTED] alcune unità immobiliari nello stabile in via [REDACTED] angolo via [REDACTED] in atti meglio identificate;
- in particolare, le unità donate a [REDACTED] erano quelle indicate nel rogito nr. 93607 di repertorio e nr. 10698 di raccolta del notaio [REDACTED] di Milano;
- contestualmente al perfezionamento dei due atti pubblici, i figli avevano firmato una scrittura privata, con la quale si erano, fra l'altro, impegnati "a versare in via solidale ed indivisibile, a favore dei genitori una rendita del valore complessivo di £ 1.500.000 mensile, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT";
- [REDACTED] aveva sempre corrisposto la rendita a favore dei genitori, a differenza della sorella, che non vi aveva mai provveduto e che, pertanto, alla data dell'atto di citazione (12 aprile 2002) era indicata come debitrice della somma di £ 97.500.000, pari ad € 50.354,55, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
- con ordinanza depositata il 7 marzo 2002, era stato autorizzato il sequestro conservativo ex art. 1878 cc a carico di [REDACTED] fino alla concorrenza di € 210.000;

Nel giudizio di merito qui instaurato gli attori chiedevano che [REDACTED] fosse condannata a pagare tutte le mensilità della rendita vitalizia maturate dal 6 maggio 1991 fino all'attualità, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali e che, pertanto, previa conferma del provvedimento cautelare, fosse disposta la vendita dei beni sequestrati affinché con il ricavato si potesse provvedere a soddisfare il credito maturato e si disponesse il reimpiego del residuo per assicurare il pagamento delle rendite future.

Con comparsa depositata il 28 maggio 2002 si costituiva [REDACTED] contestando le pretese degli attori ed osservando che era nel frattempo intervenuta l'estinzione del modo imposto dagli attori alla donazione, avendo l'erogazione delle rendite ai genitori interamente consumato il valore dei beni donati, con la conseguente estinzione dell'onere, ex art. 793 cc.

Si ricordava che nelle more il Collegio, investito del reclamo avverso il sequestro conservativo disposto per l'importo di 210.000,00 €, aveva ridotto a 77.000,00 € la somma per il cui pagamento era autorizzata la cautela sui beni della convenuta.

Si sosteneva anche che il peso dell'onere apposto alla donazione doveva essere valutato con riferimento a tutte le previsioni contenute nel relativo contratto.

Si ricordava, in particolare, che l'onere imposto ai donatari consisteva non soltanto nel pagamento di un'indennità mensile, ma anche nel consentire che i genitori [redacted] ed [redacted] avessero il godimento totale e vitalizio dell'appartamento al piano primo; parimenti era fatto divieto ai donatari di locare a terzi e di concedere comunque in godimento a terzi i locali donati (v. doc. 2 fasc. attore), traendone frutti.

Alla importo stimabile dei mancati canoni di locazione degli immobili donati doveva sommarsi l'entità, approssimativamente indicata in £ 80.000.000, delle somme versate da [redacted] ai genitori nel periodo compreso fra il 1991 ed il luglio 1999, in esecuzione dell'impegno assunto con la scrittura privata contestuale alla donazione.

In tal modo era stato estinto l'onere, ai sensi dell'art. 793 cc, posto che il peso economico dei versamenti eseguiti e dei mancati guadagni conseguenti alle limitazioni della facoltà di disporre dei beni donati, avevano interamente assorbito il valore degli immobili oggetto della liberalità.

Si precisava che le rendite mensili nel periodo 1991/1999 erano state sempre erogate di comune accordo fra i fratelli, utilizzando i proventi dell'attività commerciale di famiglia, facente capo alla società F.Ili [redacted], della quale erano soci [redacted] e [redacted].

A tale scopo era stato utilizzato, dapprima, nel periodo 1991/1996, il conto corrente nr. 2707, intestato ad [redacted] presso la [redacted] di [redacted] (sul quale i due fratelli potevano operare con delega di firma) ed a partire dal 1996 il conto corrente nr. 68533/51, intestato ai coniugi [redacted]. Entrambi i conti erano alimentati con proventi dell'attività della F.Ili [redacted] ed i genitori vi attingevano non solo per prelevare la somma di £ 1.500.000 mensili loro dovuta in forza dell'accordo contestuale alle donazioni ai due figli, ma anche per far fronte ad altre loro necessità economiche (quali il pagamento di utenze, spese per l'auto, per le vacanze ecc.)

A riprova di queste affermazioni la convenuta faceva notare che il conto corrente personale dei coniugi [redacted] era il nr. 301645/72, acceso presso la medesima banca su menzionata e che le movimentazioni dei conti correnti utilizzati per l'erogazione delle rendite risultavano del tutto incompatibili con il fatto che gli attori fossero titolari soltanto dei modesti redditi da pensione richiamati in una lettera di contestazioni alla figlia del maggio 2001 (doc. 7 fasc. convenuta).

Inoltre, la sig.ra [redacted] aveva sempre riscosso i canoni di locazione di appartamenti compresi fra le unità immobiliari oggetto della donazione.

Solo dopo il luglio 1999, a seguito di contrasti insorti fra i fratelli [redacted] e [redacted] che avevano portato all'uscita di quest'ultima dalla F.Ili [redacted] e dei conseguenti dissidi tra la stessa [redacted] ed i genitori - provocati dalla richiesta di costei di un rendiconto delle somme trattenute per affitti degli immobili donati ed incassate a titolo di rendite mensili - si era instaurato un clima di aperta ostilità dei genitori verso la figlia.

A riprova dell'esattezza di questa ricostruzione cronologica, si richiamava l'attenzione sul contenuto di una lettera indirizzata dalla sig.ra [redacted] alla convenuta nel febbraio 2000, ove si censurava il fatto che "da qualche tempo" prima di quel periodo - e, quindi, da epoca recente rispetto al febbraio 2000 e non già dal 1991 come asserito dagli attori - non fosse stata più versata la quota mensile per il mantenimento dei genitori.

Su queste premesse di fatto si chiedeva, in via principale, il rigetto di tutte le domande degli attori, con la conseguente revoca del sequestro conservativo già concesso; in via riconvenzionale si chiedeva di accertare l'intervenuta estinzione del modo limitativo della donazione ex art. 793 cc ed in subordine, nel caso di ritenuta sussistenza di alcuna residua obbligazione in capo a [redacted], si chiedeva di determinare, da un lato, il peso economico del modo e dall'altro il valore della cosa donata e, conseguentemente, l'eventuale residuo debito della sig.ra [redacted] ai fini della estinzione dell'onere.

All'udienza del 16 gennaio 2003, fissata per il tentativo di conciliazione delle parti, erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande e per richieste istruttorie e produzioni documentali.

Con ordinanza riservata all'udienza del 29 maggio 2003 erano ammesse in parte le prove orali capitolate dalla parte convenuta ed era ordinata alle parti attrici l'esibizione degli estratti dei conti correnti nr. 2707 e nr. 68533/51 della [redacted] di [redacted] nonché l'esibizione della documentazione bancaria utile a permettere l'individuazione delle operazioni di movimentazione a credito di tali conti correnti.

Nelle udienze del 27 novembre 2003 e del 13 maggio 2004 erano assunte tutte le prove per testimoni ed interrogatorio formale degli attori.

Seguiva una lunga serie di rinvii dovuti unicamente al grande ritardo con cui la [redacted] di [redacted] evadeva l'ordine ex art. 210 cpc, con la messa a disposizione della documentazione bancaria utile per la verifica delle tesi difensive.

Completata finalmente l'acquisizione documentale, all'udienza del 28 settembre 2005 era sciolta negativamente la riserva mantenuta sulla necessità di istruire ulteriormente la causa, fatta eccezione per una CTU, affidata nell'udienza del 19 gennaio 2006, volta a stabilire il valore dei beni donati nel 1991 a [redacted] ed a determinare il valore locativo delle unità immobiliari

che alla convenuta erano state cedute, con l'onere, tuttavia, di conservare ai genitori l'utilizzo di un appartamento e di non locare a terzi le restanti porzioni immobiliari.

Depositata il 3 maggio 2006 la relazione di CTU ed acquisite il 3 agosto 2006 anche le risposte scritte del CTU alle osservazioni critiche di parte alla relazione, all'udienza del 21 marzo 2007, dopo un breve rinvio motivato dall'esigenza di coltivare trattative fra le parti, poi non andate a buon fine, la causa era ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 23 ottobre 2007 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio degli atti difensivi finali, il 9 febbraio 2008, spirati i termini brevemente prorogati su istanza congiunta delle parti, la causa era trattenuta per la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La convenuta [REDACTED] ha eccepito l'estinzione dell'onere apposto alla donazione ai sensi dell'art. 793 II cc, per essere stato il valore dei beni donati interamente compensato e superato, da un lato, dai pagamenti della rendita vitalizia di £ 750.000 mensili (non essendo contestato il pagamento dell'eguale quota del vitalizio mensile da parte dell'altro figlio Carlo) fino al luglio 1999 e, dall'altro, dal sacrificio economico imposto dai genitori donanti alla donataria, con l'esclusione della facoltà di locare a terzi gli immobili donati.

A questa tesi gli attori hanno mosso obiezioni che richiedono l'approfondimento in diritto ed in fatto dei temi essenziali della causa.

In sintesi, gli attori sostengono che: 1) il disposto dell'art. 793 II comma cc potrebbe non applicarsi al modo costituito dalla erogazione di una rendita vitalizia, stante il carattere aleatorio di tale prestazione, "che involge l'esistenza di una situazione incertezza sull'entità del sacrificio economico incompatibile con il limite all'esecuzione del *modus* posto da tale norma (cfr. comparsa conclusionale a pag. 9); 2) in ogni caso, per le valutazioni in punto di estinzione dell'onere, non si potrebbe fare riferimento né al valore dei beni donati dichiarato nell'atto di donazione del 6 maggio 1991 (£ 83.000.000), avente una rilevanza meramente fiscale, né al valore a tale data determinato dal CTU di questa causa in € 112.732,21, all'esito di osservazioni critiche della difesa di parte convenuta ad una prima stima, superiore in ragione del 15% circa, dovendosi avere riguardo soltanto al valore al momento dell'ultima delle prestazioni periodiche prese in considerazione e, quindi, in concreto, al valore dei beni al luglio del 1999, essendo pacifico, per espressa ammissione della convenuta, che dopo tale data costei non aveva più eseguito versamenti della rendita vitalizia mensile, ritenendo di avere interamente assolto all'onere da cui la donazione era stata gravata; 3) per le valutazioni relative all'applicazione dell'art. 793 II comma cc, non sarebbe consentito, in

ogni caso, computare l'importo stimato dei mancati guadagni conseguenti al divieto di locazione a terzi degli immobili, stabilito nella scrittura privata contestuale alla donazione, atteso che la limitazione alla facoltà di ricavare frutti dai beni non era assoluta, ma relativa, dato che il mancato introito era derivato, in realtà, dalla scelta della donataria di non adibire gli immobili a propria abitazione e che, per altro verso, la convenuta non aveva fornito la prova della concreta possibilità di ricavare frutti dalla locazione dei quattro alloggi, considerato il cattivo stato di conservazione, dalla stessa controparte asserito; 4) l'acquisizione della documentazione inerente i conti correnti bancari utilizzati, in tesi di parte convenuta, per il pagamento della rendita vitalizia non aveva evidenziato alcun versamento personale della sig.ra [REDACTED]; 5) alla lettera del febbraio 2000, prodotta dalla difesa di parte convenuta per il valore, in tesi di questa parte, confessorio (desunto dall'espressione "da qualche tempo", riferibile all'asserita erogazione della rendita fino a poco tempo prima) non poteva attribuirsi tale significato, dovendo la prova del pagamento essere specifica e non desunta da "un avverbio di tempo vago ed indeterminabile", a nulla rilevando il fatto che la circostanza del versamento della rendita sia stata in questa sede confermata da vari testimoni, della cui attendibilità la difesa di parte attrice dubita, sia per la difficoltà di credere che riservati affari di famiglia fossero stati riferiti dalla sig.ra Guida a terzi estranei, suoi occasionali conoscenti, sia per la possibilità che la stessa, nel confidarsi con altre persone avesse riferito genericamente di erogazioni di denaro fatte dai figli, sorvolando sul fatto che l'autore dei pagamenti era stato, in realtà, il solo figlio [REDACTED] e non anche la figlia [REDACTED]

La tesi circa l'inapplicabilità della modalità di estinzione del *modus* di cui all'art. 793 II comma alle donazioni gravate dall'onere di una prestazione vitalizia periodica non trova conferma né nel dettato normativo né in alcuna pronuncia della giurisprudenza di legittimità, che nelle poche occasioni in cui è stata chiamata ad intervenire sull'argomento ha chiarito, al contrario, che l'effettivo arricchimento conseguito dal donatario costituisce il limite all'esecuzione del modo. (in tal senso v. Cass. Sez. I civ., sent. nr. 1668/1973, v. anche, con riferimento ad una prestazione vitalizia di assistenza, Cass. Sez. II civ., sent. nr. 865/2000)

A ben vedere l'impostazione di parte attrice, che privilegia la considerazione del carattere aleatorio di una prestazione pecuniaria vitalizia, finirebbe con il modificare la stessa natura della donazione modale, facendo venire meno la natura liberale dell'atto di disposizione patrimoniale e trasformandolo in un contratto aleatorio con prestazioni corrispettive, non qualificabile come donazione ed assimilabile, casomai, ad altra tipologia negoziale (ad es., al contratto di assicurazione).

E' opinione corrente nella dottrina che si è occupata dell'argomento che il valore della cosa donata debba essere calcolato per gli effetti di cui all'art. 793 II comma cc con riguardo al momento

in cui la prestazione deve essere adempiuta. Tale riferimento temporale è stato fissato dalla parte attrice al luglio 1999, epoca in cui la sig.ra Marinella Bramè avrebbe interrotto il versamento delle rendite mensili, per l'intervenuta estinzione del *modus*.

Da tale assunto la parte attrice fa discendere la tesi dell'irrelevanza della stima di valore dei beni all'epoca della donazione (maggio 1991), eseguita dal CTU in esecuzione dell'incarico affidatogli.

La tesi di parte attrice non considera la peculiarità del caso concreto nel quale è provato che oggetto della donazione furono immobili fatiscenti, in scadente stato di manutenzione, privi di dotazioni essenziali. Ha potuto accertare il CTU che in forza di una denuncia di inizio attività presentata nel 2001, la nuova proprietaria sig.ra [REDACTED] operò una trasformazione "radicale" degli appartamenti, dotandoli, tra l'altro, dei bagni di cui erano in precedenza privi, essendo esistiti fino a quell'intervento di ristrutturazione solo servizi comuni situati sul ballatoio.

Da un documento della massima attendibilità perché proveniente dalle stesse parti attrici (v. doc. 4 fasc. attori), il rapporto di stima delle unità immobiliari donate alla sig.ra [REDACTED] datato dicembre 1999, a firma del geom. [REDACTED] si ricava che a quell'epoca: 1) i serramenti interni degli alloggi erano in "vetusto stato di conservazione", al pari dei portoncini, che risultavano anche "prevalentemente sverniciati"; 2) mancavano completamente, come già osservato, i bagni ed erano presenti soltanto due W.C. comuni, a servizio di quattro appartamenti; 3) mancava anche l'impianto di riscaldamento; 4) l'impianto idrico era costituito unicamente da una rete per l'acqua fredda, collegato all'unico lavello di cucina, a sua volta non sempre esistente e l'impianto idraulico interno era da ristrutturare completamente; 5) l'impianto elettrico era di tipo "vetusto, eseguito con conduttori esterni normali, con frutti ceramica di vetuste caratteristiche, impianto completamente fuori norma, da riqualificare"; 6) lo stato complessivo delle varie unità immobiliari era giudicato "scadente".

L'importante intervento di ristrutturazione fatto eseguire dalla sig.ra [REDACTED] a sue spese nel 2001 ha trasformato qualitativamente l'oggetto della donazione, moltiplicando il valore degli immobili e creando un "valore aggiunto" che non ha costituito l'oggetto dell'erogazione liberale e che non deve essere tenuto presente (come, del resto, non si spinge a sostenere esplicitamente neppure la difesa di parti attrici) per le valutazioni imposte dall'applicazione dell'art. 793 II comma cc.

La difesa di parti attrici afferma, tuttavia, pur senza ipotizzare valori di stima, che: "è ragionevole ritenere che, anche in base a nozioni di comune esperienza, l'aumento di valore dei beni sia avvenuto negli anni con una certa costanza". (cfr. a pag. 11 della comparsa conclusionale)

E' nozione di comune esperienza, al contrario, che il mercato immobiliare, dopo un periodo di crescita tumultuosa, culminato nel 1991-1992, attraversò una profonda crisi, con una sensibile caduta delle quotazioni, in valori reali ed anche nominali, nel periodo 1993-1997, con una successiva ripresa che solo a partire dal 1999 diede luogo ad una lenta risalita delle quotazioni. (l'acquisizione di questa nozione di fatto non è, ovviamente, processuale, né si tratta di questione che richiedeva di essere affidata al CTU, essendo sufficiente, al riguardo la consultazione dei siti web dei principali operatori del settore; non mancano, poi, ricerche assai documentate sull'argomento, fra le quali quella intitolata "Accesso alla casa, inflazione e mercato in immobiliare in Lombardia", promossa dall'IReR della Regione Lombardia)

Ne deriva che la stima di valore alla data della donazione è perfettamente adeguata alle valutazioni richieste dall'art. 793 II comma cc, dovendosi, anzi, ritenere che questa quotazione non potesse che essere superiore a quella dell'anno 1999, per il concomitante effetto della caduta delle quotazioni degli immobili nell'arco temporale rilevante e del peggioramento delle condizioni degli alloggi negli otto anni trascorsi senza interventi di manutenzione, eseguiti, come già detto, solo nell'anno 2001.

La stima di valore inizialmente operata dal CTU è stata successivamente rettificata, in risposta alle osservazioni critiche della difesa di parte convenuta, con una decurtazione pari al 15% della quotazione per mq. ricavata da un'autorevole fonte specializzata, quale il listino della Borsa immobiliare della Camera di commercio di Milano.

Le quotazioni ivi esposte sono suscettibili di essere ridotte fino al 30%, per lo stato conservativo e la qualità complessiva dell'immobile (ne da atto il CTU a pag. 5 della relazione integrativa depositata il 3 agosto 2006) ed il tecnico d'ufficio ha ravvisato l'opportunità di una riduzione della quotazione in ragione del 15%, in misura pari alla metà del massimo suggerito dai compilatori dei listini.

Pare al contrario che per le caratteristiche degli immobili già sopra evidenziate (e per il fatto che gli stessi si trovano in un contesto urbano alquanto degradato, ai bordi di un'arteria di grande scorrimento automobilistico, la strada statale 35, che collega Milano e Pavia) e desunte, è bene ribadirlo, da una relazione tecnica di stima prodotta in causa dalla stessa difesa delle parti attrici, sia consigliabile un'ulteriore decurtazione della stima di valore, in ragione di una percentuale del 25%, prossima al massimo consentito.

Ne discende che il valore per mq. delle superfici commerciali donate, stabilito dal CTU in £ 1.020.000, a fronte di un'iniziale quotazione di £ 1.200.000, deve essere ulteriormente ridotto fino a £ 900.000. Ne deriva, per una superficie commerciale complessiva di mq. 214 un valore di £

192.600.000, pari ad € 99.469,59, alla data della donazione ed anche alla data, il luglio 1999, cui ha riguardo la difesa di parti attrici.

Posta questa prima premessa, occorre verificare se il peso economico del modo imposto dai genitori alla convenuta [REDACTED] abbia o meno compensato il valore dei beni donati.

Ha correttamente ricordato la difesa di parte convenuta (v. a pag. 6 della comparsa conclusionale) che la disposizione modale che accede ad una donazione ha un contenuto unitario che deve essere globalmente valutato.

In altri parole, l'onere gravante sulla donazione degli immobili è costituito, per effetto della scrittura privata del 6 maggio 1991, non solo dalle rendite mensili alla cui erogazione la figlia era tenuta insieme al fratello Carlo, ma anche dal sacrificio economico derivante dal divieto di mettere a frutto gli immobili locandoli a terzi. Ne discende che è doveroso, ai fini del calcolo del costo dell'esecuzione del modo, tener conto del più probabile valore locativo dei quattro piccoli alloggi.

Le conclusioni sul punto del CTU paiono esaustive e correttamente argomentate. In particolare, è significativo notare come il tecnico d'ufficio abbia: 1) contenuto in una misura quasi irrisoria (da € 881,30 annui ad inizio periodo fino ad € 1.659,65 a fine periodo, dopo gli adeguamenti annuali in misura pari al 75% dell'aumento dei prezzi al consumo secondo l'indice Istat) l'entità dei canoni nel periodo 1991-2000, 2) escluso la possibilità di percepire canoni nell'anno 2001, nel quale si svolsero gli importanti lavori di ristrutturazione e 3) adeguato a criteri di mercato la stima dei canoni solo a partire dall'anno 2002.

E' da notare, in verità, che la determinazione dei canoni di mercato da parte del CTU è stata, in ogni caso, assai prudentiale, essendo notorio che un canone di circa mille euro mensili (tale sarebbe stato, a partire dal 2002, il corrispettivo complessivamente ricavabile dalla locazione dei quattro alloggi) è nell'area milanese più adeguato alla locazione di quattro box auto e non già di quattro appartamenti, se pur di non grandi dimensioni e situati in una periferia non particolarmente appetibile.

Con questa avvertenza si può recepire in questa sede la stima del valore locativo degli immobili donati, fissata dal CTU in € 67.128,82 fino a tutto l'aprile del 2006 (la relazione venne depositata il 3 maggio 2006).

Questa grandezza deve essere aggiornata, tenendo conto dell'ammontare del valore locativo dei restanti otto mesi del 2006, dell'intero anno 2007 e dei primi due mesi dell'anno corrente. Per semplicità di calcolo, sulla stregua delle quotazioni del CTU, si può ipotizzare un valore locativo dei quattro alloggi di € 12.500,00 annui, pari ad € 1.041,66 mensili complessivi, per tutte le unità immobiliari. Ne deriva un ulteriore valore locativo per i ventidue mesi dal maggio 2006 al febbraio

2008 di € 22.916,67, che, sommato all'importo stimato dal CTU, porta il "peso economico" di questa componente del *modus* ad € 90.068,40.

Per dare prova di essersi liberata dall'onere gravante sulla donazione [REDACTED] deve dimostrare di aver corrisposto rendite mensili ai genitori per un ammontare pari ad almeno € 9.401,19 nell'arco temporale dal maggio 1991 al luglio 1999, epoca in cui, secondo quanto asserito dalla convenuta, si interruppero i pagamenti.

La modestia della posta in gioco ha suggerito l'inopportunità di un approfondito esame contabile (sicuramente di costo assai superiore al residuo valore della causa), per verificare le tracce di pagamenti secondo le modalità riferite da [REDACTED] nella copiosa documentazione bancaria faticosamente messa a disposizione dall'istituto di credito di cui le parti si servivano.

Si è, pertanto, ritenuto preferibile "delegare" alle parti (che vi hanno entrambe provveduto con encomiabile diligenza) il compito di predisporre prospetti riepilogativi delle movimentazioni dei conti correnti bancari rilevanti.

Sui conti correnti oggetto dell'indagine – il nr. 2707 intestato ad [REDACTED] ed il nr. 68533/51, contestato ai coniugi [REDACTED] – non si sono rinvenuti, per quanto le parti hanno concordemente attestato, versamenti diretti della sig.ra [REDACTED].

La circostanza, enfatizzata dalla difesa di parte attrice a sostegno della tesi secondo cui la convenuta non avrebbe mai rispettato l'obbligazione assunta di eseguire versamenti mensili a favore dei genitori, non pare, tuttavia, decisiva, ove si considerino le modalità di erogazione della rendita, prescelte dai fratelli, secondo quanto riferito da [REDACTED].

Ha sostenuto costei che il pagamento della rendita veniva assicurato con i proventi dalla ditta di famiglia, la F.lli [REDACTED] nella quale era stata socia con il fratello fino all'anno 1999.

In effetti sono stati verificati:

- quanto al conto nr. 2707, il versamento di assegni di terzi con firma di girata della F.lli [REDACTED] per oltre 7.500,00 €, il versamento di assegni tratti su un conto della F.lli [REDACTED] per oltre 18.000,00 €, oltre a bonifici per oltre 5.000,00 € da parte della stessa F.lli [REDACTED].
- quanto al conto nr. 68533/51, il versamento di assegni di terzi con firma di girata della F.lli [REDACTED] per oltre 2.700,00 €, il versamento di assegni tratti su un conto della F.lli [REDACTED] per oltre € 7.500,00 €, il versamento di assegni di terzi con firma di girata di [REDACTED] per oltre 31.000,00 €.

Su entrambi i rapporti sono stati anche accreditati consistenti importi da parte di [REDACTED] figlio degli attori e fratello della convenuta e da parte dello stesso [REDACTED].

Si tratta, con ogni evidenza, di movimentazioni del tutto incompatibili con i modestissimi redditi da pensione degli attori, dichiarati nella lettera dei coniugi [REDACTED] del 2 maggio 2001 (doc. 3 fasc. attori).

La circostanza è chiaramente indicativa della verosimiglianza della tesi difensiva di parte convenuta in ordine alle modalità di erogazione delle rendite mensili e deve essere valutata insieme alla lettera (doc. 9 fasc. convenuta) con cui nel febbraio 2000 [REDACTED] aveva rimproverato alla figlia [REDACTED] di non aver più corrisposto la quota a suo carico per il mantenimento "da qualche tempo" e, quindi, da epoca anteriore e prossima alla spedizione della missiva.

Tale circostanza accredita ulteriormente l'altra tesi difensiva di parte convenuta in ordine al pagamento del vitalizio fino a luglio 1999 (quindi fino ad otto mesi prima della lettera della sig.ra [REDACTED], un intervallo temporale che giustificava ampiamente l'uso dell'espressione "qualche tempo" nella missiva materna).

Può, in definitiva, concludersi che, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo per il quale deve ritenersi raggiunta la prova del pagamento (poco più di 9.000,00 €, frazionati in un arco temporale di otto anni), le risultanze bancarie, le dichiarazioni confessorie della parte attrice ed anche le concordi testimonianze di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in ordine alle confidenze della sig.ra [REDACTED] sull'argomento, consentano di ritenere provato il versamento ai coniugi [REDACTED] di somme (€ 9.401,19) sufficienti per esaurire, insieme all'altra componente del *modus* da cui era stata onerata la liberalità, il valore economico dei beni donati, con la conseguente estinzione del modo per effetto del disposto dell'art. 793 II comma cc.

Ne deriva che tutte le domande della parte attrice devono essere rigettate e che deve essere revocato il sequestro conservativo autorizzato a carico di [REDACTED] con l'ordinanza depositata il 7 marzo 2002 dal Giudice unico designato di questo Tribunale, come modificata in sede di reclamo collegiale con l'ordinanza depositata il 15 maggio 2002.

In accoglimento della domanda riconvenzionale di [REDACTED] deve essere dichiarata l'estinzione del modo apposto con scrittura privata di data 6 maggio 1991 alla donazione di [REDACTED] in favore di [REDACTED] per atto nr. 93607 di repertorio e nr. 10698 di raccolta del notaio [REDACTED], in data 6 maggio 1991.

Alla soccombenza degli attori segue, di diritto, la condanna alla rifusione delle spese di lite della convenuta, liquidate come da dispositivo nonchè al rimborso della quota da costei sostenuta delle spese per CTU.

PQM

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

**RIGETTA**

tutte le domande degli attori [REDACTED] e [REDACTED]

**REVOCA**

il sequestro conservativo autorizzato a carico di [REDACTED] con l'ordinanza depositata il 7 marzo 2002 dal Giudice unico designato di questo Tribunale, come modificata in sede di reclamo collegiale con l'ordinanza depositata il 15 maggio 2002;

**DICHIARA**

l'estinzione del modo apposto con scrittura privata di data 6 maggio 1991 alla donazione di [REDACTED] in favore di [REDACTED] per atto nr. 93607 di repertorio e nr. 10698 di raccolta del notaio [REDACTED] di Milano, in data 6 maggio 1991;

**CONDANNA**

gli attori in solido a rimborsare alla convenuta [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 770,00 per spese, € 7.000,00 per diritti, € 13.000,00 per onorari, € 2.500,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 23.270,00 oltre IVA e CPA come per legge, nonché la quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU.

Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2008.

il Giudice  
Giovanni Bollero

